



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 - COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

L'anno **duemiladiciotto** addì **quindici** del mese di **Febbraio** alle ore 20:12, nella Sala dell'Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione della Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio dei lavori la Presidente Renata Cibir, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
PAVANELLO MARIA ROSA	X		CIBIN RENATA	X	
NIERO ERIKA	X		VENTURINI FRANCESCO	X	
SILVESTRINI ALESSIO	X		CAPPELLETTO MATTEO	X	
ROSTEGHIN FIORENZO	X		TOMAELO ANDREA	X	
SPOLAORE ELENA	X		MILAN ANTONIO	X	
DAMATO AMELIA RITA	X		LAZZARINI MARCO	X	
PERALE LORENZO	X		BABATO GIORGIO	X	
PAVANELLO FEDERICA	X		BOLDRIN MARIA GIOVANNA	X	
SALVIATO FABRIZIO	X				

Presiede: La Presidente del Consiglio Renata Cibir.

Partecipa: Il Segretario Generale Silvano Longo.

La Presidente, constatato il numero legale, pone in discussione l'argomento e invita il Consiglio a deliberare in merito.



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Assistono alla seduta gli assessori: Salviato Giuseppe, Petrolito Gabriele, Zara Cristian, Vianello Federico e Gnata Anna.

Scrutatori i consiglieri: Silvestrini Alessio, Niero Erika e Babato Giorgio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: UFFICIO TRIBUTI

VISTI gli articoli 42 comma 2 e 48 del Decreto Legislativo 267 del 2000 che definiscono gli organi competenti a deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Qualora l'Ente locale non approvi le tariffe e le aliquote entro i termini prefissati sono prorogate di anno in anno quelle vigenti;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 29/11/2017 con il quale è stato differito al **28/02/2018** il termine di deliberazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali

DATO ATTO che entro lo stesso termine sopra indicato, possono essere approvate le delibere regolamentari e tariffarie concernenti le entrate locali;

VISTA la legge di Bilancio 2018, n. 205 del 27/12/2017;

PRESO ATTO delle modifiche apportate all'art. 1 comma 26, della legge 208/2015 dall'art 1 comma 37 della L 205/2017 sopra menzionata che prevede:

testo aggiornato:

*“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e **2018** è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..... La sospensione di cui al primo periodo non si*



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.....”

ATTESO che la sospensione/ blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali viene quindi disposto anche per l'anno 2018 e che deve intendersi:

- come divieto di qualsiasi forma di variazione in aumento delle stesse, sia come aumento di aliquote e tariffe di tributi già applicati, sia come istituzione di nuovi tributi;
- come impossibilità di ridurre delle agevolazioni già concesse negli anni 2015, 2016 e 2017;

Con la norma sopra descritta, il legislatore, come precisato nella risoluzione 2/DF del 22/03/2016 del MEF, ha lo scopo di contenere il livello complessivo della pressione tributaria e la sospensione riguarda tutte le manovre degli enti locali che producono l'effetto di restringere l'ambito applicativo di norme di favore;

RICHIAMATA la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto diverse modifiche alla disciplina della IUC istituita con la Legge 147/2013, in particolare in materia di TASI, con effetto dal 01/01/2016 e quindi valide anche per gli anni successivi; **modifiche evidenziate nel presente atto, con il carattere corsivo;**

VISTO l'art. 1, comma 639 della legge 147 del 27/12/2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, *escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazioni di lusso) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 oggetto delle modifiche introdotte dalla Legge 28/12/2015, n. 208:

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli *e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677. Il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

consentita dalla legge statale per l'IMU, al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.....”

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota di base (1 per mille). *Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;*
- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il **10 e il 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolata applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. *Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015....”*
- 682... il regolamento da adottare ai sensi dell'art 52 del D.Lgs 446 del 1997, per quanto riguarda la TASI.... 2) individua i servizi indivisibili e indica analiticamente per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- 688. ... Il versamento della TASI è eseguito nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs 14/03/2011, n. 23..... Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni (*se previste*) dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni (*se deliberate*), nonché i regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, **entro il termine perentorio del 14 ottobre** dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo;

RICHIAMATO l'art. 1 della L. 208 del 2015 in materia di IMU con cui:

- *viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in uso in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli-genitori) (comma 10);*
- *viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1/A/8-A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile*



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

- adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione...* (comma 10 modifica l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/11);
- *viene introdotta la **riduzione del 25%** dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 **per gli immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9/12/1998, n. 431 (commi 53 e 54 modificano art. 13 D.L. 201/2011 con aggiunta comma 6 bis);*
 - *la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (**imbullonati**), censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili possono presentare gli atti di aggiornamento ai sensi del decreto del MEF 19/04/1994, n. 701 per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (commi 21-24);*

DATO ATTO che, come confermato dalla nota prot. 2472 del 29/01/2016 del Ministero delle Finanze, le disposizioni contenute nel comma 10 sopra menzionato, sono applicabili anche alla TASI, in quanto la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'IMU ai sensi dell'art. 1 comma 675 della L. 147/2013;

RICHIAMATO integralmente il regolamento TASI approvato con delibera di C.C. n. 54 del 17/07/2014 e s.m. che:

- stabilisce all'art. 4 comma 2 la percentuale della tassa a carico dell'occupante nella misura del 10% ;
- richiama all'art. 6 il dettato del comma 683 sopra menzionato demandando, alla delibera di determinazione delle aliquote, l'individuazione dei servizi indivisibili e la definizione dei costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTA la delibera di C.C. n. 10 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno 2018, le seguenti aliquote IMU (le stesse aliquote applicate nell'anno 2017):

ALIQUOTE IMU 2018	
fattispecie imponibile	aliquota
A) Abitazioni principali e relative pertinenze (esclusivamente categorie A1, A8 e A9 abitazioni di lusso)	0,53% ossia 5,3 per mille
B) Abitazioni che non sono destinate ad abitazione principale rientranti nella categoria catastale A (abitazioni: sfitte, a disposizione, concesse in uso gratuito, ecc...) e relative pertinenze	0,98% ossia 9,8 per mille
Immobili diversi da quelli descritti con riferimento alle lettere A e B	1% ossia il 10 per mille



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

- DATO ATTO che in sede di determinazione delle aliquote occorre rispettare la “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 1 comma 677 della Legge 147/2013 e s.m. sopra citato e del blocco degli aumenti dei tributi di cui all’art. 1 comma 26 della Legge 28/12/2015, n. 208 stabilito per gli anni 2016, 2017 e confermato per l’anno 2018 con Legge 2015/2017;
- RITENUTO di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2018 (le stesse aliquote applicate nell’anno 2017):

ALIQUOTE TASI 2018	
fattispecie	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze solo categorie A1, A8 ,A9 e relative pertinenze	0,06% ossia 0,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,06% ossia 0,6 per mille
Aree fabbricabili	0,06% ossia 0,6 per mille
Altri fabbricati	0,06% ossia 0,6 per mille
NON SONO PREVISTE DETRAZIONI	

- DI STIMARE in € **380.000,00** il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra come risulta nel prospetto **allegato A)** che forma parte integrante della presente deliberazione
- VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di seguito riportati:

	SERVIZIO	COSTI
1	VIABILITA' - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.536.054,65
2	TUTELA AMBIENTALE	15.100,00
3	SERVIZIO CIMITERIALE	296.917,16
5	POLIZIA MUNICIPALE	697.760,00
6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	652.097,82
7	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	891.780,43



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

8	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	248.722,75
9	BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI (ESCLUSO TEATRI)	271.246,29
TOTALE		4.609.679,10

VISTO l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale viene resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 in merito alla pubblicazione delle delibere che dispone l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni (*se previste*), nonché i regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, **entro il termine perentorio del 14 ottobre** dello stesso anno, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

ACQUISITO il parere del collegio dei revisori dei conti in data 25/01/2018;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta dell'8/02/2018;

PROPONE

- 1. DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018, confermando le stesse aliquote deliberate nell'anno 2017, in osservanza del blocco degli aumenti dei tributi, confermato per l'anno 2018 con la Legge 205/2017:

ALIQUOTE TASI 2018	
fattispecie	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze solo categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze	0,06% ossia 0,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,06% ossia 0,6 per mille
Aree fabbricabili	0,06% ossia 0,6 per mille
Altri fabbricati	0,06% ossia 0,6 per mille
NON SONO PREVISTE DETRAZIONI	

- 2. DI DARE ATTO** del rispetto della "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s. m. citato e del blocco degli aumenti dei tributi;



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

3. **DI STIMARE** in € **380.000,00** il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra come risulta nel prospetto **allegato A)** che forma parte integrante della presente deliberazione;
4. **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura, la TASI è diretta:

	SERVIZIO	COSTI
1	VIABILITA' - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.536.054,65
2	TUTELA AMBIENTALE	15.100,00
3	SERVIZIO CIMITERIALE	296.917,16
5	POLIZIA MUNICIPALE	697.760,00
6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	652.097,82
7	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	891.780,43
8	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	248.722,75
9	BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI (ESCLUSO TEATRI)	271.246,29
TOTALE		4.609.679,10

5. **DI TRASMETTERE** telematicamente entro il **14/10/2018** la presente deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 688 della L 27/12/2013, n. 147, come modificato dalla Legge 208/2015;
6. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11, espressi per alzata di mano dai n. 17 componenti il Consiglio Comunale presenti, dei quali 6 (Cappelletto Matteo, Tomaello Andrea, Milan Antonio, Lazzarini Marco, Babato Giorgio e Boldrin Maria Giovanna) dichiarano di astenersi;

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;

INOLTRE, con voti favorevoli n. 15, espressi per alzata di mano dai n. 17 componenti il Consiglio Comunale presenti, dei quali 2 (Babato Giorgio e Boldrin Maria Giovanna) dichiarano di astenersi;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Renata Cibir

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
Silvano Longo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

DESCRIZIONE	ALIQUOTA PER MILLE	PREVISIONE BILANCIO 2018
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO	0,6	7.000,00
AREE FABBRICABILI	0,6	30.000,00
ALTRI FABBRICATI	0,6	331.000,00
FABBRICATI RURALI	0,6	12.000,00
TOTALE		380.000,00



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 17/01/2018

OGGETTO:	IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 - COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole.

NOTE:

Mirano, 12/02/2018

Il Dirigente
Area 1 Amministrativa ed Economico
Finanziaria
Maurizio Mozzato

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 17/01/2018

OGGETTO:	IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 - COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole.

NOTE:

Mirano, 12/02/2018

Il Dirigente
Maurizio Mozzato

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 15/02/2018

OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 - COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 02/03/2018 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio, e rimarrà pubblicata per il tempo previsto dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Mirano, li 02/03/2018

Il Responsabile
Valeria Lazzarini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 17/01/2018

OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 - COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTI l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 3 del Regolamento dei controlli interni;

SI ESPRIME

Parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di cui all'oggetto.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi

rag Monica Vallotto

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs 82/2005s.m.i.)